

---

## NEWSLETTER N. 2 - EPIDEMIA COVID-19

### OGGETTO: D.L. n. 18 del 17 MARZO 2020 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PROROGHE DEI TERMINI PER I VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI E DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

#### SOMMARIO

<b>1 - PREMESSA</b> .....	<b>1</b>
<b>2 - DIFFERIMENTO PER TUTTI DEI VERSAMENTI DAL 16.3.2020 AL 20.3.2020</b> .....	<b>1</b>
<b>3 - DIFFERIMENTO PER TUTTI DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI TRIBUTARI</b> .....	<b>2</b>
<b>4 - SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN DETERMINATI SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI DALL'EMERGENZA</b> .....	<b>2</b>
<b>5 - SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI DEL 2019 FINO A 2 MILIONI DI EURO</b> .....	<b>3</b>
<b>6 - NON EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI</b>	<b>3</b>
<b>7 - SOSPENSIONE PER IL PAGAMENTO DI ATTI IMPOSITIVI NON EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI</b> .....	<b>4</b>

#### 1. PREMESSA

In generale, le sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali sono differenziate a seconda:

- dell'attività svolta;
- dell'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta 2019;
- dell'ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti.

#### 2. DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI DAL 16.3.2020 AL 20.3.2020

Viene disposto il differimento al 20.3.2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria in scadenza il 16.3.2020.

Rientrano quindi nella proroga al 20.3.2020, ad esempio:

- tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;
- il versamento dell'IVA relativa a febbraio;
- il versamento del saldo IVA relativo al 2019<sup>1</sup>;
- il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;
- i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei "parasubordinati" iscritti alla Gestione separata.

---

<sup>1</sup> Generalmente dovuto da soggetti IVA trimestrali per opzione o da eventuali rettifiche da pro.rata o similari.

Con tale disposizione viene quindi prevista una proroga di 4 giorni **per tutti** i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti.

**Focus: versamento del saldo IVA**

Il saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro:

- il 30.6.2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020;
- oppure il 30.7.2020, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

**3. DIFFERIMENTO PER TUTTI DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI TRIBUTARI**

Viene disposta la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020 nei confronti **di tutti i soggetti** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nel differimento in esame:

- la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019 (modello IVA 2020), che scadrebbe il 30.4.2020;
- la presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
- la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31.5.2020);
- il c.d. "esterometro" relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30.4.2020);
- i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25.3.2020), al mese di marzo (scadenza ordinaria 27.4.2020) e al mese di aprile (scadenza ordinaria 25.5.2020), nonché quelli relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (scadenza ordinaria 27.4.2020).

Gli adempimenti sospesi che ricadono nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020 **sono effettuati entro il 30.6.2020**, senza applicazione di sanzioni.

**Focus: Certificazioni del sostituto d'imposta e comunicazioni di dati per la precompilata**

Resta ferma la scadenza del 31.3.2020, relativa alla:

- trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020);
- consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d'imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera);
- trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili sostenuti nel 2019 (escluse le spese sanitarie ma comprese quelle veterinarie), da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.

---

#### 4. SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN DETERMINATI SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI DALL'EMERGENZA

Per i soggetti operanti in settori ritenuti maggiormente impattati dall'emergenza, sono sospesi i versamenti dovuti dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020 relativi:

- ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria;
- ai versamenti relativi all'IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020<sup>2</sup>.

A questo riguardo si riporta nell'Allegato 1 l'elenco dei settori individuati nonché i codici ATECO considerati rilevanti nella Risoluzione n. 12/E dell'Agenzia delle entrate del 18 marzo 2020 che ha dato indicazioni in tal senso.

I suddetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione **entro il 31.5.2020** (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020);
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020**.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

#### ***Focus: Versamento della quota contributiva a carico del lavoratore***

In relazione alla suddetta sospensione disposta per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, l'INPS ha affermato (circ. 12.3.2020 n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze.

Tale chiarimento dovrebbe applicarsi anche all'estensione agli altri soggetti sopra elencati.

#### 5. SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI DEL 2019 FINO A 2 MILIONI DI EURO

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020** (2019, per i soggetti "solari"), sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.3.2020, relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d'imposta;
- all'IVA<sup>3</sup>;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria.

---

<sup>2</sup> Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30.6.2020 o il 30.7.2020, applicando le previste maggiorazioni.

<sup>3</sup> Per quanto riguarda il versamento del saldo IVA relativo al 2019, è comunque possibile differirlo entro il 30.6.2020 o il 30.7.2020, applicando le previste maggiorazioni.

Pertanto, chi non svolge una delle attività indicate nel precedente § 4 e nel precedente periodo d'imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna ulteriore sospensione dei versamenti rispetto alla proroga generalizzata al 20.3.2020 di cui al § 2.

I suddetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione **entro il 31.5.2020** (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020);
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020**.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

#### ***Focus: Versamento della quota contributiva a carico del lavoratore***

In relazione alla suddetta sospensione disposta per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, l'INPS ha affermato (circ. 12.3.2020 n. 37) che il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze.

Tale chiarimento dovrebbe applicarsi anche all'estensione agli altri soggetti sopra elencati.

## **6. NON EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI**

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi **non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti "solari")**, viene previsto che non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni:

- i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.3.2020;
- a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per evitare l'applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d'imposta che effettua il pagamento un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione **entro il 31.5.2020** (termine che, cadendo di domenica, slitta all'1.6.2020);
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020**.

## **7. SOSPENSIONE PER IL PAGAMENTO DI ATTI IMPOSITIVI**

Sono sospesi, dall'8.3.2020 al 31.5.2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.

---

Nel predetto lasso temporale, quindi, è sospesa in sostanza qualsiasi attività impositiva, come, ad esempio, la liquidazione automatica della dichiarazione.

Per alcune tipologie di atti impositivi, sono sospesi i termini di versamento.

### **7.1. Accertamenti esecutivi e avvisi di addebito**

Dall'8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per gli accertamenti esecutivi, quindi per gli accertamenti emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP.

Lo stesso dicasi per gli accertamenti in materia di tributi locali che, dall'1.1.2020, grazie alla legge di bilancio 2020, sono esecutivi (nel senso che, successivamente all'accertamento, non c'è più la fase intermedia rappresentata dalla notifica della cartella di pagamento, ma subito l'esecuzione).

Non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione, che di norma il contribuente domanda all'Agente della riscossione quando il credito gli è stato affidato.

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme, che presuppongono, per i tributi erariali, l'avvenuto affidamento delle somme all'Agente della riscossione.

Ciò significa che, ad esempio, se un avviso di accertamento esecutivo è stato notificato il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.

Dovrebbero essere sospese, ma il punto non può ancora essere dato per pacifico, le rate da accertamento con adesione stipulato a seguito di notifica dell'accertamento esecutivo. Lo stesso dicasi per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o intimazione a seguito di sentenza, a condizione che l'atto impugnato sia stato un accertamento esecutivo.

5

La sospensione vale anche per gli avvisi di addebito, che, attualmente, rappresentano l'unica modalità di riscossione per i contributi INPS. Non sono sospesi i termini di pagamento per altre tipologie di contributi, salvo siano intimati tramite cartella di pagamento.

### **7.2. Cartelle di pagamento**

Dall'8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento.

Non sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo. Non si tratta, comunque, di un fatto che pregiudica i contribuenti, visto che essendo atti che vengono notificati in momenti successivi alla cartella di pagamento, sarebbero già maturati gli interessi di mora.

Del pari, non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo, che di norma il contribuente domanda all'Agente della riscossione.

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme.

Ciò significa che, ad esempio, se una cartella di pagamento è stata notificata il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.

**7.3. Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi versamenti**

Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020 è differito al 31.5.2020. Analogamente, il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al 31.3.2020 è differito al 31.5.2020.

**7.4. Avvisi bonari**

Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, non fruiscono di alcuna sospensione.

Quindi, i pagamenti, sia di tutte le somme sia delle rate da dilazione, vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste.

**7.5. Altri atti impositivi**

La sospensione dall'8.3.2020 al 31.5.2020 vale solo per gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito INPS e per le cartelle di pagamento.

Ogni altro atto è fuori dalla sospensione. Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i versamenti derivanti, ad esempio, da:

- avvisi di recupero dei crediti d'imposta;
- accertamenti con adesione stipulati prima dell'accertamento, quindi durante la verifica fiscale;
- avvisi di liquidazione (esempio, prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);
- accertamenti di valore ai fini dell'imposta di registro.

\* \* \*

Con i nostri migliori saluti

**ALLEGATO 1: SETTORI RITENUTI MAGGIORMENTE IMPATTATI DALL'EMERGENZA e CODICI ATECO**

imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator
federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi
soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati
soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso
soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
aziende termali di cui alla L. 24.10.2000 n. 323 e centri per il benessere fisico
soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici
soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali
soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seg-giovie e ski-lift
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
ONLUS iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 co. 1 del DLgs. 117/2017

**Elenco codici ATECO rilevanti**

<b>CODICI ATECO</b>
49.10.00 - trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
49.31.00 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10 - trasporto con taxi
49.32.20 - trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01 - gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano ...
49.39.09 - altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.

50.10.00 - trasporto marittimo e costiero di passeggeri
50.30.00 - trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
51.10.10 - trasporto aereo di linea di passeggeri
51.10.20 - trasporto aereo non di linea di passeggeri-voli charter
52.21.30 - gestione di stazioni per autobus
55.10.00 - alberghi
55.20.10 - villaggi turistici
55.20.20 - ostelli della gioventù
55.20.30 - rifugi di montagna
55.20.40 - colonie marine e montane
55.20.51 - affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 - attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 - gestione di vagoni letto
55.90.20 - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11 - ristorazione con somministrazione
56.10.12 - attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.30 - gelaterie e pasticcerie
56.10.41 - gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 - ristorazione ambulante
56.10.50 - ristorazione su treni e navi
56.21.00 - catering per eventi, banqueting
56.29.10 - mense
56.29.20 - catering continuativo su base contrattuale
56.30.00 - bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00 - attività di proiezione cinematografica
77.11.00 - noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri
77.21.01 - noleggio di biciclette
77.21.02 - noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
77.21.09 - noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
77.34.00 - noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
77.39.10 - noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
77.39.94 - noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza ...
79.11.00 - attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 - attività dei tour operator
79.90.11 - servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19 - altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
79.90.20 - attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 - organizzazione di convegni e fiere
82.99.99 - altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.
85.10.00 - istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali ...
85.20.00 - istruzione primaria: scuole elementari
85.31.10 - istruzione secondaria di primo grado: scuole medie



85.31.20 - istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei
85.32.01 - scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.02 - scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
85.32.03 - scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
85.32.09 - altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica ...
85.41.00 - istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)
85.42.00 - istruzione universitaria e post-universitaria-accademie e conservatori
85.51.00 - corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 - corsi di danza
85.52.09 - altra formazione culturale
85.53.00 - autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
85.59.10 - università popolare
85.59.20 - corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.30 - scuole e corsi di lingua
85.59.90 - altri servizi di istruzione n.c.a.
85.60.01 - consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
85.60.09 - altre attività di supporto all'istruzione
88.10.00 - assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
88.91.00 - servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili
90.01.01 - attività nel campo della recitazione
90.01.09 - altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 - noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02 - attività nel campo della regia
90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.04.00 - gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 - attività di biblioteche e archivi
91.02.00 - attività di musei
91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00 - attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
92.00.01 - ricevitorie del lotto, superenalotto, totocalcio eccetera
92.00.02 - gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta ...
92.00.09 - altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10 - gestione di stadi
93.11.20 - gestione di piscine
93.11.30 - gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 - gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
93.12.00 - attività di club sportivi
93.13.00 - gestione di palestre
93.19.10 - enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.91 - ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92 - attività delle guide alpine
93.19.99 - altre attività sportive n.c.a.
93.21.00 - parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 - discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.20 - gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.30 - sale giochi e biliardi
93.29.90 - altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.

94.99.20 - attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
96.04.10 - servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 - stabilimenti termali
96.09.05 - organizzazione di feste e cerimonie